



Dichiarazione ambientale prorogata al 28 giugno

Mud

Il modello viene allineato al Rentri per le modalità di calcolo degli addetti

Nuovi codici Ateco per rifiuti pericolosi originati da manicure e pedicure

Paola Ficco

Scade sabato 28 giugno 2025 il termine entro il quale vanno dichiarati, mediante l'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024.

Anche quest'anno, dunque, il termine del 30 aprile (previsto dalla legge 70/1994 per la presentazione), non è quello da osservare e il format è stato modificato. Infatti, è oggetto del Dpcm 29 gennaio 2025 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio che sostituisce integralmente il Dpcm 26 gennaio 2024.

Una pubblicazione tardiva che ha azionato il dispositivo dell'articolo 6, comma 2-bis, legge 70/1994 per il quale, se le modifiche sono pubblicate in Gazzetta entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il termine per la presentazione è fissato in «120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione» del decreto.

Le modifiche riguardano l'introduzione nella «scheda Mat» (Materiali secondari) del campo «acf - ammendante compostato con fanghi», poiché il Dlgs 75/2010 lo prevede tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi biologici.

Le istruzioni alla compilazione, presenti nell'allegato 1 al nuovo Dpcm 29 gennaio 2025 presentano le seguenti modifiche: inserimento del Codice Ateco 96.02.03 (relativo a manicure e pedicure che producono rifiuti pericolosi come aghi e taglienti)

e che adempiono al Mud tenendo il registro di carico e scarico in modalità alternative (articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006); allineamento al Rentri per le modalità di calcolo del numero degli addetti. Oltre ad alcune correzioni di errori formali, le principali modifiche riguardano la Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione - Scheda CG a esito dell'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari (Pef) disposto da Atera nel 2023 con riferimento al 2024 e 2025 per il calcolo della copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata mediante il macroindicatore "R1" per la misurazione dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (Epr).

A parte questo e la correzione di pochi refusi, per il resto, il Mud conferma la suddivisione in sei diverse comunicazioni: Rifiuti; Veicoli fuori uso; Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani e raccolti in convenzione; apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). Si aggiunge la Comunicazione imballaggi, divisa in due sezioni: Consorzi e gestori rifiuti di imballaggio. La prima riguarda il Conai e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), Dlgs 152/2006; la seconda i gestori di impianti autorizzati per recupero e smaltimento dei rifiuti di imballaggio.

La Comunicazione Aee, invece, riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dove i produttori indicano le informazioni su quanto immesso sul mercato pre-

senti nell'Allegato IV al Dlgs 49/2014 e i sistemi collettivi indicano quanto raccolto in base alle sei categorie presenti nell'Allegato III al Dlgs 49/2014. Si conferma la «Comunicazione rifiuti semplificata» per i produttori iniziali che nella propria unità locale non producono più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se l'invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è compresa tra 26 e 160 euro. Il superamento del termine equivale a omissione. Per i veicoli fuori uso si va da 3.000 a 18.000 euro e, per l'omessa presentazione, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da 2 a 6 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ECCEZIONI

Esentati dal Mud

- imprenditori agricoli (articolo 2135 c.c.) con volume annuo non superiore a ottomila euro
- imprese raccolta e trasporto propri rifiuti non pericolosi
- produttori iniziali di non pericolosi fino a dieci dipendenti
- produttori iniziali di non pericolosi (art. 184, c. 3, Dlgs 152/06 diversi da quelli alle lettere c), d) e g)



Peso: 19%